



DETERMINA N. 8/NOB DEL 29 APRILE 2019

Oggetto: Convenzione tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Jesi concernente l'affidamento del servizio di difesa civica

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di Garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia;

DETERMINA

di approvare la convenzione con il Comune di Jesi concernente l'affidamento del servizio di difesa civica secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina.

Garante regionale dei diritti della persona
(Andrea Nobili)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) ha disposto la soppressione della figura del difensore civico comunale ed ha previsto la possibilità di attribuire le relative funzioni, mediante apposita convenzione, al difensore civico provinciale.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha stabilito la disciplina relativa al medesimo Garante, in precedenza denominato “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman della Regione Marche”, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 7, comma 2, della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che il Garante interviene d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici e servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonché degli enti locali, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti.

In relazione alle funzioni affidate, nel 2016 è stato sottoscritto un accordo quadro con l'Assemblea legislativa regionale e l'Anci Marche, finalizzato alla diffusione della conoscenza dell'istituto della difesa civica. Tale accordo quadro ha riconosciuto, in particolare, “la possibilità di esercitare la funzione di difesa civica anche relativamente agli ambiti amministrativi dei comuni”. Ha previsto, inoltre, l'impegno a favorire le convenzioni tra enti locali per l'affidamento al difensore civico regionale del servizio di difesa civica, sulla base dello schema di convenzione allegato.

Il 15 maggio 2017, in attuazione dell'accordo quadro, è stata sottoscritta, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21 aprile 2017, una convenzione con durata limitata alla legislatura.

La convenzione è stata successivamente rinnovata per un periodo di sei mesi, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 28 luglio 2017.

Con determina n. 6 dell'11 aprile 2018 è stata approvata una nuova convenzione, per la durata di un anno, con possibilità di ulteriore rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti.

Il Segretario generale del Comune di Jesi, con nota prot. n. 18496 del 2 aprile 2019, acquisita con prot. n. 751 nella stessa data, ha comunicato che, “con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/03/2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di difesa civica con decorrenza dal 20/04/2019 fino al termine della corrente consiliatura (2017-2022) alle condizioni previste nello schema con essa approvato”. Ha inviato, inoltre, il testo della stessa convenzione firmato digitalmente.

Considerata la positiva esperienza effettuata con riferimento al Comune di Jesi, tale convenzione può essere stipulata.

In relazione all'intervenuta modifica della denominazione dell'organismo, sono state apportate le conseguenti variazioni al testo della convenzione trasmessa dal Comune di Jesi.

Dalla medesima stipula non derivano oneri finanziari a carico del bilancio del Consiglio – Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Elisa Moroni)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI
GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 5 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente

(Elisa Moroni)



CONVENZIONE TRA IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE MARCHE

E

IL COMUNE DI JESI (AN)

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA

Il Difensore Civico della Regione Marche, con ufficio situato presso l'Assemblea legislativa delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona;

e

il, nella qualità didel Comune di Jesi, con sede in Piazza Indipendenza n 1, 60035 Jesi (AN);

premesse che

- la legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 186, ha disposto la soppressione della figura del Difensore Civico Comunale;
- il decreto legge n. 2/2010, convertito, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, che modifica la legge n. 191/2009 ha stabilito la soppressione della figura del Difensore Civico Comunale, prevedendo la possibilità di attribuire le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore Civico Provinciale, che assume il nome di Difensore Civico Territoriale;
- le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della Regione, su richiesta degli stessi e previa stipula di apposite convenzioni, possono essere svolte dal Difensore Civico Regionale, in considerazione della previsione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare dell'art. 7, comma 2, lettera a);
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi n. .. del, esecutiva, è stata prevista la possibilità per il Comune di Jesi, previa convenzione, di assicurare l'espletamento delle funzioni di difesa civica mediante ricorso alla figura del Difensore Civico Regionale;

**tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Jesi si impegna ad affidare al difensore civico regionale le funzioni di difesa civica comunale.
2. Il Difensore Civico Regionale si impegna a svolgere le funzioni suddette, attivandosi sia sulla base di specifiche richieste di intervento presentate da chiunque ne abbia interesse o, d'ufficio, secondo quanto previsto dalla citata legge regionale n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Difensore Civico Regionale può esperire tentativi di mediazione su richiesta dell'istante, anche promuovendo incontri fra l'interessato e gli uffici dell'Amministrazione Comunale. Nel corso dell'udienza di mediazione, il difensore civico regionale può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.
4. Non rientrano nella competenza del difensore civico regionale le azioni e le controversie comunque promosse o insorte a) per far valere pretese derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e b) da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, di incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni, nei confronti dell'Amministrazione.

ew



Art. 2

Modalità di intervento e obblighi delle Parti

1. L'attività del Difensore Civico è esercitata secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale e dalla legge regionale n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In ogni caso il Difensore Civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento, delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle azioni che possono, eventualmente, essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale.
3. Ai fini dell'istruttoria di propria competenza, il Difensore Civico si rapporta con i dirigenti della struttura competente, i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione e ad inviare al Difensore Civico, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, una relazione scritta sui quesiti posti.
4. Gli uffici comunali si impegnano a fornire la massima collaborazione al Difensore Civico Regionale e ai suoi incaricati nell'espletamento delle loro funzioni.
Gli stessi metteranno a disposizione dei cittadini interessati presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, o in altri luoghi da loro individuati, i moduli predisposti dal Difensore Civico Regionale per l'attivazione del suo intervento.

Il Difensore Civico regionale ha diritto di:

- a) richiedere notizie sullo stato delle procedure sottoposte alla sua attenzione;
- b) consultare ed ottenere copia di atti, fatti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire le informazioni disponibili;
- c) sollecitare i competenti uffici a porvi rimedio e ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 3

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione e fino al termine della corrente consiliatura (2017/2022).
2. Alle Parti è data facoltà di recesso con preavviso di tre mesi, mediante comunicazione scritta.

Art. 4

Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

A tale riguardo le Parti si impegnano:

- a) a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- b) a conservarle con la massima cura e riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di difesa civica.

Art. 5

Trattamento di dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.
2. I Responsabili provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della controparte.



Art. 6
Foro competente

1. Ogni controversia relativa, o comunque collegata, alla presente Convenzione dovrà essere preliminarmente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi presso la CCIAA o un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, competente per territorio; in caso di esito negativo la risoluzione della controversia è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 7
Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le cui clausole sono state pienamente comprese e specificatamente discusse ed approvate dalle parti, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia. Restano salve le eventuali ulteriori modifiche necessarie a tale Convenzione, qualora nel corso della collaborazione si consolidassero ulteriori prassi utili al perseguimento del fine prefissato.

2. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Il Difensore Civico della Regione Marche
Avv. Andrea Nobili
Firmato digitalmente

Per il Comune di Jesi

90

